



*Il Presidente*

**UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI**

Iscritta al Registro Prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20/10/2005

Prot. N. 111/2018 - Data: 15 novembre 2018

**Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
Danilo Toninelli - *segreteria.ministro@mit.gov.it*

**Al Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione (Lavori pubblici e Comunicazioni) del SENATO**  
Mauro Coltorti - *mauro.coltorti@senato.it*

**Al Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) della CAMERA**  
Alessandro Manuel Benvenuto - *benvenuto\_a@camera.it*

**Al Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione (Affari Costituzionali) del SENATO**  
Stefano Borghesi - *stefano.borghesi@senato.it*

**Al Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione (Affari Costituzionali) della CAMERA**  
Giuseppe Brescia - *brescia\_g@camera.it*

**Al Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e Tesoro) del SENATO**  
Alberto Bagnai - *alberto.bagnai@senato.it*

**Al Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e Tesoro) della CAMERA**  
Carla Ruocco - *ruocco\_c@camera.it*

**Al Presidente dell'ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani**  
Antonio Decaro - *anci@pec.anci.it*

**Al Presidente dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione**  
Raffaele Cantone - *protocollo@pec.anticorruzione.it*

**Al Servizio Riforme Istituzionali della Conferenza STATO-REGIONI**  
*s.dicamillo@governo.it*

Egredi Sigg.ri,

**con il testo della “finanziaria/legge di bilancio” 2019** si prevede una disposizione – transitoria – destinata a modificare l’ambito territoriale, **per gli appalti di lavori dei Comuni non capoluogo di Provincia**, per la costituzione delle centrali d’appalto.

Le centrali non saranno più limitate nell’ambito delle unioni dei comuni (almeno fino a quando non verrà definita la questione delle qualificazioni delle stazioni appaltanti) ma nell’ambito più esteso del territorio provinciale e/o del territorio della città metropolitana (per i comuni “compresi” nella realtà territoriale).

La previsione, come detto, che dovrebbe determinare una “delega” per lo svolgimento dell’appalto alla provincia o alla città metropolitana (alla SUA) **riguarda solamente i lavori pubblici**. Sotto si riporta l’attuale disposizione e quella prevista nella “bozza” della Manovra per il 2019.



*Il Presidente*

UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

Iscritta al Registro Prefettizio di Rimini delle persone giuridiche al n. 162 del 20/10/2005

<p><b>Art. 37, comma 5 del codice dei contratti</b></p>	<p><b>Nuovo comma 5 dell'articolo 37 previsto dalla legge di bilancio (manovra per il 2019) con l'articolo 16, comma 4 del disegno di legge</b></p>
<p>5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.</p>	<p><u>In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i Comuni non capoluogo di provincia <b>ricorrono</b> alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici.</u></p>

La disposizione sembra imporre un preciso obbligo facendo salva la sola possibilità di appaltare in via "diretta" solamente le acquisizioni di forniture e l'affidamento dei servizi. Per i lavori, invece, come detto, si impone (semberebbe) per i comuni non capoluogo una necessaria centralizzazione ad un livello più ampio rispetto al territorio delle Unioni di Comuni.

La nostra Associazione ritiene che questa proposta debba essere valutata contestualmente a tutte le altre modifiche che verranno apportate al codice degli appalti, anche perchè l'affidamento alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso la Provincia o la Città Metropolitana, di tutti gli appalti dei lavori pubblici, senza un limite di importo (attualmente € 150.000,00), causerebbe una paralisi degli affidamenti di lavori pubblici di modesta entità, stante le attuali carenze di personale presso le Amministrazioni Provinciali.

Rimanendo a disposizione per ogni confronto o chiarimento, si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

**Il Presidente Nazionale U.N.I.T.E.L.**

*Arch. Bernardino Primiani*